







ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LS PICCOLO CAPO D'ORLANDO LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "Lucio Piccolo"

Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) Codice Fiscale 84005360833 - Codice Meccanografico MEIS028004 Tel. 0941/902103 - Fax 0941/912533 - e-mail: meis028004@istruzione.it - pec:

> meis028004@pec.istruzione.it Sito web: http://www.liceoluciopiccolo.it/

SEDI ASSOCIATE:
LICEO ARTISTICO – Via Torrente Forno, 4 - Capo d'Orlando (ME) Tel. 0941 911687 – Fax 0941 901224 I.P.A.A. - Odontotecnico C/da S. Lucia, 34 - Capo d'Orlando (ME) Tel. e fax 0941/901050

Prot. n. 8989

Capo d'Orlando, 05/10/2015

CIRCOLARE N. 22

Ai Sigg. Docenti Al Personale ATA e p.c. Al DSGA Sito WEB

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

- Visto il Regio Decreto n.965 del 1924;
- Visto il Regio Decreto del 26 aprile 1928 n. 1297;
- Visto l'art. 28 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Visto l'art. 2048 del Codice Civile;
- Visto l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312;
- Visto gli artt. 41 e 42, del CCNL del 14 agosto 1995;
- Visto l'art.10 lettera "a" del T.U. Disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297/1994;
- Visto il DPR n. 275/1999;
- Visto il Decreto Legislativo n.165/2001;
- Visto l'art. 27, punto 5 del CCNL 2003, il quale prevede che "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi";
- Visto l' art. 29 del CCNL/2007;
- Vista la CM n.105 del 16 aprile 1975;
- Visto il Regolamento d'Istituto previsto dal Decreto Legislativo n. 297/1994;
- In base a giurisprudenza risalente e consolidata (sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite del 3 febbraio 1972, del 28 luglio 1972, n.260, del 9

aprile 1973, n.997, del 4 marzo 1977 n. 894, del 7 giugno 1977 n. 2342, del 5 settembre 1986 n. 5424, n. 2590, nonché sentenza n. 404/2005 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia);

· Considerato che il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni all'interno del reparto assegnato e in rapporto al profilo di area di appartenenza - vedi tab. A allegata al CCNL 2006/2009, che prevede: "...È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, ... di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti...", si ricorda che gli allievi sono affidati agli insegnanti statali tramite i provvedimenti adottati dal Dirigente Scolastico, relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento, articolato settimanalmente o in modo flessibile alla stregua, in particolare ,delle norme connesse all'autonomia scolastica (art. 21 L. 59/1997 e gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, DPR n.275/1999) e della disciplina contrattuale (art.24, CCNL del 26.5.99). Gli insegnanti sono tenuti, pertanto, alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente (cfr. l'art. 41 e 42, 5° c. del CCNL del 1995) e, quindi, in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio, compresa la ricreazione e lo svolgimento delle assemblee di classe e d'istituto), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe, per accogliere e vigilare sugli alunni. I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculare o extra-curriculare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti. Nel caso di eventuale ritardo o di assenza del docente che deve prendere "in consegna" la classe al cambio dell'ora di lezione o nel caso in cui la pausa della ricreazione si svolga contemporaneamente in locali diversi dell'istituto scolastico (classe-corridoio-cortile), o nell'ipotesi in cui più classi risultino scoperte a causa dell'assenza di alcuni insegnanti e ad altre situazioni simili, la responsabilità della vigilanza sugli alunni è del personale ATA e dei docenti comunque presenti nell'area in cui si trovano gli alunni, a prescindere dalla classe che questi frequentano. Tutto il personale presente a scuola, anche se non in servizio, è tenuto, pertanto, a garantire la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo sia nei corridoi sia all'interno delle classi e in qualsiasi altro ambiente scolastico interno ed esterno, assicurando la sorveglianza delle classi "scoperte" fino alla copertura delle stesse. Il personale insegnante e ATA viene, infatti, considerato responsabile del danno sofferto dal minore (anche se riconducibile a se stesso) in caso di violazione dell'obbligo di vigilare sull'incolumità fisica degli allievi, obbligo per lo più rinvenuto nella normativa di settore (artt. 350 R.D.1297/1928 e 39 R.D.965/1924 -

ora non più applicabili) o comunque scaturente dall'affidamento dei minori all'ente scolastico. In considerazione di quanto sopra specificato, si ribadisce, quindi, che i docenti e il personale, a qualunque titolo presente a scuola, sarà ritenuto responsabile, nell'ipotesi del danno causato dagli alunni a se stessi o a terzi negli ambienti in cui essi sono sotto la loro sorveglianza.

LDIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Margherita Giardina